

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

I LOCATORI Società ELPI S.A.S. di Tagliabue Fernanda e C.
con sede in Milano P. le Cimitero Maggiore, 4 P.Iva 02710550159
Società MAURIMAS S.A.S. di Tagliabue Fernanda e C.
con sede in Milano P. le Cimitero Maggiore, 4 P.Iva 02710560158




CONCEDONO IN LOCAZIONE

AI CONDUTTORI Sig. BITA' FLORIN nato in Romania il 31/08/1986 residente in Milano - Via Carlo Foldi, 1 - Cod. Fisc. BTIFRN86M31Z129C
Sig. ra BITA' MILENA MARCELA nata in Romania il 08/08/1989 residente in Milano - Via Cefalù, 24 - Cod. Fisc. BTIMNM89M48Z129R
l'unità immobiliare, in Milano, P. le Cimitero Maggiore, 4 - 3° piano - foglio 90 - mappale 13 - subalterno 26 - categoria A3 - rendita catastale € 1.225,29 costituita da n°4 locali oltre a servizi ad uso esclusivo di abitazione propria e dei componenti il nucleo familiare con lui residenti.

PATTI E CONDIZIONI

- 1) La locazione avrà la durata di anni 4 e cioè dal 01/06/2016 al 31/05/2020.
- 2) Il canone annuo di locazione è stabilito in € 8.600,00 (Ottomilaseicento/00), oltre a € 1.400,00 (Millequattrocento/00) per acconto spese e servizi e € 1.400,00 (Millequattrocento/00) per acconto riscaldamento, salvo conguaglio. L'acconto per spese e riscaldamento dopo il primo anno, viene determinato in base al consuntivo dell'anno precedente. Canone di locazione e spese sono da pagarsi al domicilio del locatore in n° 4 rate trimestrali anticipate scadenti il 1/1 - 1/4 - 1/7 - 1/10 di ogni anno.
- 3) Le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta,

nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'anno precedente, ai sensi dell' art. 32 della L. 392/78.

- 
- 4) Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata del canone di affitto o della quota degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalle convenute scadenze determina la risoluzione *ipso jure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. si conviene l'essenzialità del termine suddetto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
 - 5) E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare in tutto od in parte l'immobile locato, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 c.c. fatto salvo quanto previsto dall' articolo 36 della citata legge n. 392/78.
 - 6) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e gli impianti tutti e di averne accettato lo stato attuale di manutenzione, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso. Il conduttore si impegna a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti senza il preventivo consenso scritto del locatore. Ogni miglioria o addizione, resterà a favore del locatore al termine della locazione, senza alcun compenso, salva la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese del conduttore.
 - 7) Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici D.L. n.145 del 23/12/2013.
 - 8) Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c. e le spese per oneri accessori ai sensi dell' art. 9 della legge n. 392/78, nonché per patto espresso, il compenso dell'amministratore dello stabile, l'importo della polizza globale fabbricato. Il conduttore si impegna formalmente ad accettare la fornitura del riscaldamento centralizzato affidato alla ditta Quaser S.r.l. al costo di € 1.400,00 (salvo conguagli sulla base degli aumenti del combustibile).
 - 9) E' espressamente pattuito che, in caso di esecuzione dei lavori elencati nell'abrogato art. 23 della legge n. 392/1978, il locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone in misura pari al tasso legale sul

capitale impiegato. Tale aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata richiesta.

10) Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

11) Il Locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

12) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio presso l'immobile locato anche nel caso che egli in seguito non vi abiti più.

13) Le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, e l'imposta di registro nella misura del 50% sono a carico del conduttore.

In caso di recesso anticipato del conduttore, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico.

14) Qualora una delle parti contraenti non abbia dato all'altra disdetta per atto legale, o a mezzo di raccomandata consegnata alla posta non meno di sei mesi prima della scadenza della locazione, il contratto, ancorché a termine, si intenderà rinnovato agli stessi patti e condizioni, salvo quanto convenuto al punto 3) relativamente alla consistenza del canone.

Milano, 20 maggio 2016

I LOCATORI

ELPI S.A.S.

MAURIMAS S.A.S.

I CONDUTTORI

BITA' FLORIN

BITA' MILENA MARCELA

AGENZIA DELLE ENTRATE
DPI MILANO - UT MILANO I

REGISTRATO IN DATA 6/6/16 SERIE 3T N. 9857
CON CANONE 172.80 (CENTO SETTA NT A DUE/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE

Guido Isola
IL FUNZIONARIO
Maria Grazia Campanile

08 GIU. 2016

08 11 11 1010



Registrazione contratto di locazione/affitto

Gentile contribuente, riportiamo di seguito i dati principali del contratto di locazione a Lei intestato e i principali adempimenti da effettuare dopo la registrazione del contratto stesso.

Il 06-06-2016, presso questo ufficio, è stato registrato il contratto di locazione/affitto con i seguenti riferimenti:

ufficio TNL, serie 3T, numero 9857

Codice Identificativo del Contratto: TNL16T0098570000F

DATI GENERALI DEL CONTRATTO

Tipologia: L1 - Locazione di immobile ad uso abitativo

Durata: dal 01/06/2016 al 31/05/2020 – *Data di stipula:* 20/05/2016

Importo del canone: 8.600,00

Richiedente la registrazione: BTIFRN86M31Z129C

PARTI DEL CONTRATTO (fino a un massimo di 8 locatori/conduttori)

| Locatori | |
|-------------|--|
| 02710550159 | |
| 02710560158 | |
| | |
| | |

| Conduttori | |
|------------------|------------------|
| BTIFRN86M31Z129C | BTIMNM89M48Z129R |
| | |
| | |
| | |

DATI DEGLI IMMOBILI (fino a un massimo di 6 immobili)

| Cod.Comune | T/U | I/P | Sez.Urbana | Foglio | Particella | Sub | In via di acc. |
|------------|-----|-----|------------|--------|------------|-----|----------------|
| F205 | U | I | | 90 | 13 | 26 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Imposta di registro: 172,00

Imposta di Bollo:

Altre imposte:

Sanzioni:

Interessi:

Modalità di pagamento: F24

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

- Il 01/06/2017 scade la prima annualità del suo contratto di locazione ed entro 30 giorni deve effettuare il versamento per l'imposta di registro annualità successiva. L'imposta di registro per le seguenti annualità successive è dovuta ogni anno fino alla scadenza del contratto;
- il 31/05/2020 scade il suo contratto di locazione. Se vuole prorogarlo deve pagare l'imposta di registro entro 30 giorni dalla scadenza;
- in caso di risoluzione anticipata o di cessione del contratto deve pagare l'imposta di registro entro 30 giorni dalla data di risoluzione o di cessione.

ATTENZIONE: se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca, l'imposta di registro per l'annualità successiva, la proroga e la risoluzione non è dovuta. È dovuta, in ogni caso, per le cessioni. Diversamente i locatori che non hanno esercitato tale opzione sono tenuti solidamente al versamento dell'imposta per la parte loro imputata in base alla quota di possesso degli immobili locati

Gli adempimenti successivi possono essere effettuati tramite i servizi telematici dell'Agenzia, con il software RLI. In tal caso, l'eventuale pagamento delle imposte avviene con richiesta di addebito in conto corrente bancario o postale.

In alternativa, Lei può versare le imposte con il modello F24 Elementi identificativi disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. In caso di proroga, risoluzione o cessione la delega di versamento deve essere presentata all'ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dalla data di versamento. Fino al 31/12/2014 i versamenti possono essere effettuati anche con il modello F23.

Nella compilazione del modello F24 Elementi identificativi Lei deve riportare:

- i dati di chi effettua il versamento e della controparte (Codice identificativo "63");
- nel campo Tipo, la lettera "F" e nel campo Elementi identificativi, il **Codice Identificativo del contratto**;
- nel campo Codice, 1501 per le annualità successive, 1502 per la cessione, 1503 per la risoluzione, 1504 per la proroga. In caso di versamento tardivo è possibile avvalersi del ravvedimento operoso utilizzando il codice 1509 per la sanzione e 1510 per gli interessi.